

**REGOLAMENTO (CE) N. 1178/98 DELLA COMMISSIONE**

del 5 giugno 1998

**che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere originari del Giappone e che impone la registrazione di tali importazioni**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. DOMANDA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

**A. INCHIESTE PRECEDENTI**

- (1) Nell'aprile 1994 il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/97<sup>(4)</sup>, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (di seguito STC) originari del Giappone. L'aliquota del dazio antidumping definitivo ammontava a 62,6 % per Sony Corporation (di seguito Sony), 82,9 % per Ikegami Tsushinki Co Ltd (di seguito Ikegami) e 52,7 % per Hitachi Denshi Ltd (di seguito Hitachi).
- (2) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2474/95<sup>(5)</sup>, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione di prodotti simili e taluni modelli di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping definitivi.
- (3) Nell'ottobre 1997 il Consiglio ha modificato, con regolamento (CE) n. 1952/97, le aliquote del dazio antidumping definitivo, portandole a 108,3 % per Sony e a 200,3 % per Ikegami, in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito «il regolamento di base»). Il Consiglio ha deciso inoltre che alcuni modelli di telecamere professionali dovrebbero essere esplicitamente esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping definitivi ed essere aggiunti pertanto all'elenco figurante nell'allegato al già menzionato regolamento (CE) n. 1015/94.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU L 111 del 30. 4. 1994, pag. 106.<sup>(4)</sup> GU L 276 del 9. 10. 1997, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU L 255 del 25. 10. 1995, pag. 11.

- (4) La Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base relativa all'apertura di un'inchiesta sull'aserta elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1015/94 sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone mediante l'importazione di moduli, kit, sottounità e parti dal Giappone, che sarebbero utilizzati per assemblare sistemi di telecamere nella Comunità. Nella domanda si chiede inoltre che le autorità doganali sottopongano tali importazioni a registrazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base e che l'applicazione dei dazi antidumping sia estesa, se necessario, a dette importazioni.

**C. RICHIEDENTE**

- (5) La domanda è stata presentata il 23 aprile 1998 da Philips Broadcast Television Systems b.v.

**D. PRODOTTO**

- (6) I prodotti in oggetto sono moduli, kit, sottounità e parti di telecamere provenienti dal Giappone e utilizzati per l'assemblaggio nella Comunità europea di sistemi di telecamere. Questi prodotti sono classificati attualmente ai codici NC ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 ed ex 9002 90 90. Il codice è indicato unicamente a titolo d'informazione.

**E. ELEMENTI DI PROVA**

- (7) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, per avviare un'inchiesta intesa ad accertare se i dazi antidumping sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone vengano elusi mediante l'importazione da tale paese di moduli, kit, sottounità e parti di telecamere, utilizzati successivamente in operazioni di assemblaggio o completamente effettuate nella Comunità. La domanda riguarda solo due esportatori giapponesi: Sony e Ikegami.